



DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle attività formative finanziate da Forma.Temp”

1. PREMESSE

Forma.Temp, Fondo Bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (di seguito indicato “Forma.Temp” o “Fondo”), costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro, a seguito di delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici - di seguito denominato “Codice”) e nel rispetto delle disposizioni relative agli appalti pubblici ivi contenute e dei principi contenuti nell’art. 30 del medesimo decreto, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità all’art. 95 del Codice e alle Linee Guida ANAC n. 2/2016, finalizzata all’affidamento del “Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle attività formative finanziate da Forma.Temp”, per la durata di due anni.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrale e sostanziale, descrive e disciplina i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. 25.1.2017, n. 20), il bando di gara è stato:

- è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 5 aprile 2018;
- sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sarà pubblicato sul sito <https://www.serviziocontrattipubblici.it> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul profilo del committente <http://www.formatemp.it>;
- sarà pubblicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma (codice NUTS ITI43).

CIG 744254024D

Il **responsabile unico del procedimento** (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle Linee guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i., è il dr. Antonino Costantino (tel.: 06.4804000; e-mail: rup@formatemp.it), Direttore Generale di Forma.Temp.

Il simbolo “■” evidenzia i casi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, che possono essere sanati con soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.

Il simbolo “▶” evidenzia i casi di carenze che non sono oggetto di soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato tecnico e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto di appalto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://www.formatemp.it>.

2.2. Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, per chiarimenti di natura tecnica e amministrativa, da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica, **entro le ore 13, del giorno mercoledì 2 maggio 2018**: “rup@formatemp.it”.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro il giorno mercoledì 9 maggio 2018).

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima all’indirizzo internet www.formatemp.it, nella sezione “GARE”. Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito del Fondo in fase di predisposizione dell’offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Forma.Temp e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC “gare@pec.formatemp.it” e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di monitoraggio e controllo dei progetti formativi presentati dalle Agenzie per il Lavoro e finanziati da Forma.Temp, nel corso del loro svolgimento.

Il servizio consiste nel monitoraggio e nel controllo (detto anche "verifica in itinere" o "monitoraggio in itinere") di un campione selezionato di progetti formativi, durante la loro realizzazione su tutto il territorio nazionale, allo scopo di verificare:

- a. l'effettivo e il corretto svolgimento delle attività oggetto di finanziamento, in relazione a quanto dichiarato dall'Agenzia per il Lavoro (ApL) in fase di presentazione;
- b. la corretta applicazione degli standard di servizio;
- c. la conformità del corso alle norme del Fondo.

3.2. Com'è noto, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti "funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente" e dare una motivazione circa la mancata suddivisione degli stessi (art. 51 del Codice); nel caso di specie, l'affidamento del servizio oggetto d'appalto è caratterizzato da una assoluta omogeneità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti. In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria ed indivisibile.

3.3. La descrizione dei servizi da prestare, i termini e le modalità di prestazione dei servizi e il sistema delle penali sono riportati sul **Capitolato tecnico e relativi allegati**.

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1. Durata

La durata dell'appalto è di **24 (ventiquattro) mesi** solari decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, sottoscritto da entrambe le parti. Ove, per motivi non dipendenti da Forma.Temp, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che il Prestatore possa nulla pretendere ad alcun titolo, fatte salve le prestazioni rese fino al momento della risoluzione.

Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice contratti pubblici), fermo restando che in nessun caso l'importo del contratto potrà superare l'importo massimo posto a base d'asta e pari ad **€2.240.000,00 IVA esclusa**.

Trovano comunque applicazione le norme di cui all'articolo 106, commi 1 e 2 e all'articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. ed è sin d'ora espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4.2. Importo a base di gara

Il valore complessivo presunto per tutta la durata dell'appalto (24 mesi), posto a base di gara, è pari a € **2.240.000,00** (duemilioniduecentoquarantamila/00), IVA 22% esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero); in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera (stima del costo delle giornate/persona necessarie per le diverse figure professionali).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5.2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi 6 e 7, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

5.2.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

5.2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

5.3. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell'AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7).

5.4. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

5.6. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.7. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

6.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

6.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività connesse all’oggetto dell’appalto (servizi di monitoraggio e controllo) (art. 83, comma 3, del Codice).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell’iscrizione in registri per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, pari ad almeno il doppio dell’importo complessivo posto a base di gara della presente procedura, ovvero pari ad **almeno €4.480.000,00, IVA esclusa** (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere riferito al periodo di attività;

c) fatturato specifico, conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno pari all’importo complessivo posto a base di gara della presente procedura, ovvero pari ad **almeno € 2.240.000,00, IVA esclusa**, maturato per servizi analoghi svolti nel settore di attività oggetto del presente appalto in favore di soggetti pubblici o privati (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice).

Per servizi analoghi si intendono i servizi di monitoraggio e controllo, come specificato nel capitolato tecnico.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere riferito al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, si precisa che i requisiti di fatturato globale e fatturato specifico sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla conduzione tecnica complessiva del sistema informativo integrato di Forma.Temp. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e allegato XVII, parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Il fatturato specifico di cui al punto c) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) contratto principale effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo pari ad **almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA esclusa**, per servizi analoghi svolti nel settore di attività oggetto del presente appalto in favore di un unico soggetto pubblico o privato (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera a, punto ii). Qualora il contratto avesse durata superiore al periodo di riferimento, si terrà in considerazione la sola porzione di contratto effettivamente eseguita nel triennio antecedente la pubblicazione del bando. Per servizi analoghi si intendono i servizi di monitoraggio e controllo come specificato nel capitolato tecnico;

e) gruppo di lavoro composto da **almeno n. 13 (tredici) risorse professionali**, dedicate, anche in via non esclusiva, alla gestione del presente appalto, ed aventi i requisiti minimi richiesti e descritti al paragrafo 8 del Capitolato tecnico: almeno 5 anni di esperienza nella progettazione formativa e/o valutazione e/o rendicontazione nel settore della Formazione (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera f);

f) certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, in corso di validità, relativa ai servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto (**EA35** "Servizi di monitoraggio e controllo"), o prove relative all'impiego di misure equivalenti (art. 87, comma 1).

La comprova del requisito tecnico-professionale di cui alla precedente lettera d) è fornita in uno dei seguenti modi:

- in caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- in caso di servizio prestato a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

La comprova del requisito tecnico-professionale di cui alla precedente lettera e) è fornita direttamente dal concorrente aggiudicatario tramite la presentazione dei **curricula** dei componenti del gruppo di lavoro, che dovranno essere consegnati, sottoscritti in originale dall'interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La comprova del requisito tecnico-professionale di cui alla precedente lettera f) è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 87 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1. lettera a), per attività connesse all'oggetto dell'appalto, deve essere posseduto:
 - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
 - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2. lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2. lettera c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- Il requisito relativo al contratto principale di cui al punto 7.3. lettera d), deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall'impresa indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
- Il requisito relativo al gruppo di lavoro di cui al punto 7.3. lettera e), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di

rete, nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- Il requisito relativo alla certificazione di qualità di cui al punto 7.3. lettera f), in corso di validità e relativa ai servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto (EA35 - servizi di monitoraggio e controllo), o alle prove relative all'impiego di misure equivalenti deve essere posseduto:
 - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
 - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1. lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità del gruppo di lavoro che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Il requisito relativo al contratto principale di cui al punto 7.3. lettera d), deve essere posseduto direttamente in proprio dal consorzio ovvero da una delle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni (il requisito non è frazionabile).

Il requisito relativo alla certificazione di qualità di cui al punto 7.3. lettera f), in corso di validità e relativa ai servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto (EA35 - servizi di monitoraggio e controllo), o alle prove relative all'impiego di misure equivalenti deve essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale di natura strettamente soggettiva (iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato).

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lettera e), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Forma.Temp in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In conformità al citato art. 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, la specifica documentazione ivi prevista (fra cui il DGUE e le dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, compilate nella parti pertinenti e dalla medesima regolarmente sottoscritte) (v. allegato 4).

9. SUBAPPALTO

9.1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni contenute nell'art. 105 del Codice, purché l'operatore lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.

9.2. Il subappalto dei servizi oggetto dell'appalto, previa autorizzazione di Forma.Temp, è ammesso purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento;
- l'operatore economico indichi all'atto dell'offerta quali sono i servizi che intende subappaltare, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- l'operatore economico dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- l'operatore economico indichi una terna di subappaltatori, a norma del comma 6 del citato art. 105 del Codice.

9.3. Forma.Temp procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere a Forma.Temp, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

9.4. In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve compilare la sezione D del DGUE (v. allegato 3). Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega un DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI. Forma.Temp procederà alle verifiche dei requisiti in sede di autorizzazione al subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

10.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara e precisamente pari ad € **44.800,00** (quarantaquattromilaottocento/00). L'importo della cauzione non dovrà presentare arrotondamenti in difetto.

10.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

10.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

10.4. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10.5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Forma.Temp; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico bancario o postale, in assegni circolari intestato a Forma.Temp, con versamento su IBAN IT02Z0103003201000001715938;

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>.

10.6. ■ In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, dell'art. 93, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, in favore di Forma.Temp.

10.7. ■ In caso di prestazione della **garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione** questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere datata e sottoscritta (firma con autentica notarile o di altro pubblico ufficiale, oppure sottoscrizione accompagnata da documento di identità valido, oppure firma digitale);

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta di Forma.Temp, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;

6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

7) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Forma.Temp;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, del Codice in favore di Forma.Temp valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10.8. Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è obbligatoria l'autentica notarile della firma del garante. Nel caso si presenti la cauzione in forma digitale è ammessa la firma digitale del garante, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In particolare, l'autenticità della firma digitale deve essere verificabile tramite le procedure previste dal citato D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che dovranno essere indicate all'interno della fideiussione stessa.

10.9. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.10. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve aver presentato la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

10.11. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), nonché in tutte le altre ipotesi di riduzione previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

10.12. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.13. L'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le altre riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell'energia, o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

10.14. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

10.15. ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa), a condizione che la costituzione della stessa sia stata già effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione della garanzia, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio).

10.16. ► In caso di mancata sanatoria Forma.Temp procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

11.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, di cui alla Delibera dell'Autorità stessa n. 1377 del 21 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara); il pagamento dovrà essere conforme all'avviso dell'ANAC riguardante "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015". Per il presente appalto la contribuzione in argomento è pari a **140,00 euro**.

11.2 Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 744254024D che identifica la presente procedura.

11.3. ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa) potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11.4. ► In caso di mancata sanatoria Forma.Temp procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, di cui al successivo punto 15.1, è redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

12.2. La dichiarazioni integrativa, di cui al successivo punto 15.2, deve essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2** del presente disciplinare.

12.3. Le dichiarazioni sostitutive, di cui al successivo punto 15.3, relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del Codice, devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'**Allegato 3** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e redatto in conformità al modello di formulario di DGUE adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE). Nel DGUE allegato le parti di non interesse sono state espunte e lo stesso è stato aggiornato con le modifiche apportate al Codice dal d.lgs. n. 56/2017.

12.4. Le dichiarazioni relative all'avvalimento, di cui al successivo punto 15.3, devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'**Allegato 3** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4** del presente disciplinare.

12.5. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

12.6. ■ La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

- a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000.

12.7. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12.9. I modelli di cui ai punti 12.1., 12.2., 12.3. e 12.4. sono messi a disposizione all'indirizzo internet: <http://www.formatemp.it>, nella sezione "GARE".

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

13.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

13.2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13.3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

13.4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.). Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

13.5. Nel presente documento il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

13.6. nel presente documento il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

13.7. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

13.8. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. ► Il **plico**, contenente le tre buste interne con la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso e sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 16:00, del giorno 16 maggio 2018 esclusivamente a Forma.Temp - Piazza Barberini, n. 52, 00187 - Roma.

14.2. Si precisa che per "**sigillatura**" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.3. Il recapito del plico entro il suddetto termine perentorio previsto dal bando di gara resterà ad esclusivo rischio del mittente, qualunque sia il motivo per il quale essa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Il plico potrà essere fatto pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata.

14.4. La consegna a mano del plico può essere effettuata, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16:00, di tutti i giorni lavorativi ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e del 30.04.2018, presso la Segreteria generale di Forma.Temp – Piazza Barberini, 52 - 00187 Roma (II piano); il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora della ricezione del plico.

L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.5. ► Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura:

**“RISERVATA - NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER:
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEI
CONTROLLI IN ITINERE SULLE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE DA
FORMA.TEMP
CIG 744254024D
DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 16:00 DEL 16/05/2018”.**

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.6. ► Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **Busta A** - Documentazione amministrativa;
- 2) **Busta B** - Offerta tecnica;
- 3) **Busta C** - Offerta economica.

14.7. ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di **esclusione**.

14.8. ► Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.9. Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della Procedura, i concorrenti sono invitati, a titolo facoltativo, senza che il mancato rispetto dell'indicazione che segue possa costituire causa di esclusione, a presentare, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 97 del Codice, le spiegazioni relative all'offerta tecnica-economica presentata, inserite in una separata busta chiusa cui sarà apposta la seguente dicitura: “**SPIEGAZIONI** ex art. 97 del Codice”. Tale Busta dovrà essere inserita nella Busta “C” contenente l'Offerta Economica.

La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ai sensi del citato art. 97, del Codice, e per la verifica della congruità del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione (**allegato 1**);
- 2) dichiarazione integrativa (**allegato 2**);
- 3) documento di gara unico europeo (DGUE) (**allegato 3**);
- 4) PASSOE;
- 5) cauzione provvisoria;
- 6) ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC;

ove necessario:

- 7) documentazione relativa all'avvalimento (**allegati 3 e 4**);
- 8) documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale;
- 9) documentazione relativa al subappalto (**allegato 3**).

15.1. Domanda di partecipazione

■ La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sul servizio e sulla determinazione della propria offerta.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
4. dichiara di aver preso esatta cognizione, della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, e di considerarle tali da consentire l'offerta presentata;
5. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. dichiara che le n. 13 risorse professionali del gruppo di lavoro dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione del presente appalto, hanno le caratteristiche minime descritte al paragrafo 8 del Capitolato tecnico e che, in caso di aggiudicazione, saranno prodotti i curricula dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti in originale, prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e che, in caso di rinuncia o altro impedimento, i citati soggetti saranno sostituiti con figure di pari o superiore esperienza professionale;
8. dichiara di essere in possesso o di impegnarsi a sottoscrivere una idonea polizza assicurativa RCT/O, con la quale si assume integralmente ogni responsabilità civile per i danni arrecati a persone e/o cose, prima della stipula del contratto;
9. dichiara di essere in possesso o di impegnarsi a dotarsi di una sede operativa ubicata nel territorio italiano e di prendere atto che il servizio di consulenza e assistenza dovrà essere reso sempre in lingua italiana;
10. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, l'indirizzo di posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
11. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)* dichiara la parte del servizio che verrà resa da ciascun componente (la mandataria/delegataria o l'impresa indicata come tale dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria).

15.2. Dichiarazione integrativa

■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2**, con la quale dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2 (indicare quali), ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
2. i nominativi degli eventuali soggetti in carica nelle società incorporate, fuse o cedute nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
3. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei

Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

5. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

6. di essere eventualmente in possesso, con riferimento all'art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni necessarie ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;

7. l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;

8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC.

Attenzione, si precisa che:

1. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno la propria dichiarazione (**Allegato 2**);

2. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, deve essere resa dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno la propria dichiarazione (**Allegato 2**).

15.3. Documento di gara unico europeo DGUE

■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**Allegato 3**), con la quale **attesta**:

15.3.1. i dati identificativi dell'operatore economico e dei suoi rappresentanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica: del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B**);

15.3.2. il possesso dei requisiti generali, ovvero che non ricorrono i motivi di esclusione previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del Codice (**Parte III: Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D**);

15.3.3. il possesso dei requisiti speciali, ovvero di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente paragrafo 7 (**Parte IV: Criteri di selezione - lettere A, B, C e D**);

15.3.4. le dichiarazioni finale circa il fatto che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscrittore è consapevole delle conseguenze di una grave falsità (**Parte VI: Dichiarazioni finali**).

Attenzione, si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il proprio DGUE (**Allegato 3**);

2. ■ le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono essere rese dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE (**Allegato 3**).

■ Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato, intende ricorrere all'**avvalimento** dei requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente paragrafo 7, deve presentare anche la seguente **ulteriore documentazione**:

15.3.5. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 3**), con la quale l'impresa ausiliata, attesta di ricorso all'avvalimento (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettera C**), con indicazione della denominazione dell'operatore economico ausiliario e dei requisiti oggetto di avvalimento;

15.3.6. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 3**), con la quale l'impresa ausiliaria, attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D), alla Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B, C e D), ove pertinente, e alla Parte VI (Dichiarazioni finali), ovvero il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente;

15.3.7. ■ la dichiarazione di avvalimento resa dal concorrente ausiliato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4 prima parte**, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89, del Codice, fermo rimanendo che anche l'impresa ausiliaria dovrà soddisfare i medesimi requisiti di idoneità professionale e di capacità generale richiesti per i concorrenti, con la quale dichiara:

a. ■ i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritti dal bando di gara di cui l'impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 89, del Codice;

b. ■ le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell'appalto;

15.3.8. ■ la dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4 seconda parte**, con la quale l'impresa ausiliaria:

a. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dal bando di gara, dei quali l'impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;

b. si obbliga verso il concorrente e verso Forma.Temp a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

c. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell'art. 45, del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;

d. indica i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;

e. dichiara che non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;

f. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

g. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

h. indica l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;

i. indica i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;

l. dichiara che nei propri confronti non ricorre alcuna altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

m. esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a Forma.Temp, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

15.3.9. ■ l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile, e deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 - dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara);

15.3.10. ■ il PASSOE dell'impresa ausiliaria.

■ Nel caso in cui il concorrente si trovi in stato di **fallimento autorizzato** all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di **concordato preventivo con continuità aziendale** (nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice), deve presentare anche la seguente documentazione:

15.3.11. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato/a autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario/a di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di

ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);

15.3.12. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

oppure

15.3.12. ■ nel caso in cui ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

a. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. ■ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, di cui all'**Allegato 3**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D), alla Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B e C) e alla Parte VI (Dichiarazioni finali), ovvero il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. e il possesso di tutte le risorse e i requisiti speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso Forma.Temp a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;

d. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

e. ■ l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;

f. ■ PASSOE dell'impresa ausiliaria.

■ Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al **subappalto**, deve presentare anche la seguente documentazione:

15.3.13. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 3**), con la quale il concorrente si riserva di ricorrere al subappalto (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettera D**), con indicazione delle prestazioni che intende subappaltare, delle relative quote percentuali dell'importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, della denominazione dei tre subappaltatori proposti per ogni attività da affidare in subappalto;

15.3.14. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 3**), con la quale l'impresa subappaltatrice, attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D) e alla Parte VI (Dichiarazioni finali), ovvero il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

Non è richiesta la produzione di un PASSOE per l'impresa indicata come subappaltatrice, la quale dovrà dimostrare i requisiti solo in sede di autorizzazione al subappalto.

15.4. Documentazione a corredo

15.4.1. ■ il PASSOE del concorrente, di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP e alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

15.4.2. ■ il documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice; nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva (riportata nell'**Allegato 2**) con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.

15.4.3. ■ il documento attestante il pagamento del contributo di gara dovuto all'ANAC, di cui al paragrafo 11;

(ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane:

15.4.4. ► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

15.4.5. ► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:

15.4.6. ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

15.4.7. ► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di consorzio ordinario di imprese o GEIE già costituiti:

15.4.8. ► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

15.4.9. ► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.4.10. ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.4.11. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.4.12. ► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.4.13. ► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.4.14. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.4.15. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.4.15. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

16.1. ► La Busta B - Offerta tecnica, deve contenere al proprio interno un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti, in

lingua italiana, contenente un'esaustiva descrizione delle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'incarico. La relazione tecnica contiene una proposta che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

16.2. L'offerta vincolerà il Prestatore per 270 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

16.3. La relazione tecnica non potrà superare le 50 pagine, in formato A4, comprensive di tavole e grafici (le pagine eccedenti il detto limite, nelle quali non verrà computato l'indice, non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico), e dovrà essere presentata con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e dovrà essere siglata in ogni sua pagina.

I curricula vitae delle risorse componenti il gruppo di lavoro sono esclusi dal computo delle 50 pagine di cui sopra e sono allegati (separatamente) alla Relazione Tecnica.

16.4. L'indice e la relazione tecnica dovranno essere redatti in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui tali documenti fossero redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.

16.5. ► E' fatto espresso divieto, a pena di esclusione, ai concorrenti di inserire elementi economici e/o riferiti al prezzo all'interno dell'offerta tecnica.

16.6. ► L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

16.7. ► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

16.8. ► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

16.9. Fermo restando quanto sopra, l'offerta tecnica, deve essere presentata in formato cartaceo, siglata e sottoscritta, ad esclusione di eventuali opuscoli e depliant, e deve essere scansionata in formato PDF e copiata su supporto elettronico (1 CD-ROM e 1 chiavetta di memoria USB). In caso di discordanza tra l'offerta tecnica in formato cartaceo e quella fissata su supporto elettronico, sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo.

16.10. La Commissione giudicatrice può fare formale richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

16.11. Nella relazione tecnica il concorrente potrà inserire, ove lo ritenga, apposita dichiarazione, da non computarsi nel limite delle 50 facciate di cui al paragrafo 16.3., nella quale devono essere analiticamente indicate le parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. In caso di presentazione di tale dichiarazione, comprovata e motivata, Forma.Temp consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, Forma.Temp consentirà l'accesso nei termini e con le modalità di cui all'art. 53 del Codice. Sarà comunque garantita la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

17.1. ► Nella Busta C - Offerta economica, deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta secondo il modello predisposto (**allegato 5**) e contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

1. Importo complessivo biennale offerto, IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere e non oltre la seconda decimale (l'importo deve essere calcolato considerando il costo di n. 12 rate periodiche di canone (bimestrali) per l'attività prestata, comprensivo del costo della manodopera.

2. Consequente ribasso unico percentuale, dato dal rapporto tra l'importo complessivo offerto e l'importo complessivo posto a base di gara, di cui al punto 4.2. del presente Disciplinare, espresso in cifre e non oltre la terza decimale (previo arrotondamento per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore).

3. ► La stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, espressa in cifre ed in lettere e non oltre la seconda decimale. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

4. ► La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, espressa in cifre ed in lettere e non oltre la seconda decimale. La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice, o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione.

17.2. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

17.3. In caso di discordanza tra importo complessivo biennale e conseguente ribasso unico percentuale, prevale l'importo complessivo biennale. In caso di meri errori di calcolo la Commissione giudicatrice provvederà alle opportune correzioni.

17.4. ► L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a **pena di esclusione**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al precedente paragrafo 15.1.

17.5. ► Saranno ammesse solo offerte economiche complessive inferiori all'importo complessivo biennale posto a base di gara.

17.6. Nella busta "C – Offerta economica" può essere inserita, a titolo facoltativo ed al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara, una separata busta chiusa cui sarà apposta la dicitura: "**SPIEGAZIONI** ex art. 97 del Codice", contenente le spiegazioni relative all'offerta economica presentata, necessarie ai fini della eventuale verifica di congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse ed, in ogni caso, per la verifica del costo della manodopera da effettuare obbligatoriamente prima dell'aggiudicazione.

17.7. La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP solo nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi del citato art. 97 del Codice, o in ogni caso prima dell'aggiudicazione per la verifica del costo della manodopera.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice

e delle Linee guida ANAC n. 2/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante **tabella** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata "Punti" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice per i 10 elementi di valutazione (max 70 punti).

La valutazione delle offerte tecniche sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata da Forma.Temp, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del Codice, nonché del Comunicato ANAC del 4 aprile 2017 e del Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal CdA del 25 maggio 2017.

TABELLA DEI CRITERI E SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	Punti Max
A. Valutazione del piano delle operazioni con riferimento allo svolgimento della singola verifica in itinere	5
<i>A1. Modalità di esecuzione sia dell'attività di verifica che di quella di rilevazione valutata sulla base dei seguenti aspetti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	3
<i>A2. Modalità di supporto all'incaricato del controllo, valutata sulla base dei seguenti aspetti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	2
B. Modalità organizzative del Gruppo di Lavoro e strumenti previsti a disposizione degli operatori	15
<i>B1. Adeguatezza del modello organizzativo proposto, valutata sulla base dei seguenti aspetti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	5

<p>B2. Modalità e strumenti di controllo che si intende implementare, valutati sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	5
<p>B3. Strumenti messi a disposizione degli incaricati, valutati sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	5
<p>C. Modalità di gestione dei rapporti con Forma.Temp, valutata sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di proposte innovative.</i> 	8
<p>D. Capacità di esecuzione delle verifiche su tutto il territorio nazionale, valutata sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	10
<p>E. Capacità di adeguamento alle variazioni di pianificazione, valutata sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aderenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto;</i> - <i>utilizzo di soluzioni innovative.</i> 	10
<p>F. Proposte migliorative e aggiuntive rispetto a quanto richiesto e coerenti con l'oggetto dell'affidamento</p>	5
<p>G. Gruppo Lavoro (13 risorse): valutazione dei CV effettuata sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Possesso di Laurea triennale di primo livello;</i> - <i>Possesso di Laurea Magistrale;</i> - <i>Esperienza nel settore maggiore di 5 anni;</i> - <i>Attitudine al lavoro autonomo per obiettivi;</i> - <i>Pregressa esperienza di monitoraggio di corsi di formazione;</i> - <i>Attitudine al lavoro in trasferta.</i> 	17
TOTALE	70

► Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento: il concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga, prima della riparametrazione finale del punteggio tecnico (P.TEC), un punteggio di almeno **35 punti su 70 punti** non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica e, conseguentemente, sarà escluso dalla presente procedura di gara.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei 10 elementi qualitativi con punteggio discrezionale di cui alle lettere A, B, C, D, E, F e G della precedente Tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Pertanto, ogni commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei 10 elementi qualitativi un coefficiente variabile tra zero e uno compilando per ciascun concorrente l'allegata "Scheda di valutazione" (**allegato 6**), nella quale sarà riportata una descrizione sintetica dell'offerta, il relativo giudizio sintetico e il coefficiente assegnato, come appresso specificato:

Giudizio sintetico	Coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	da 0,8 a 0,9
ADEGUATO	da 0,6 a 0,7
SUFFICIENTE	0,5
SCARSO	da 0,1 a 0,4
INADEGUATO	0

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione giudicatrice, per ciascuno dei 10 elementi qualitativi di valutazione discrezionale sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Il punteggio finale sarà attribuito mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio e sub-criterio, ponderati per il peso relativo del criterio e sub-criterio. A ciascun concorrente il punteggio per l'offerta tecnica viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta tecnica i-esima

n = numero totale dei requisiti (10 elementi)

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno per gli elementi di valutazione discrezionale, oppure pari a zero o pari a uno per gli elementi di valutazione tabellare.

Si precisa che, se nessun concorrente otterrà per l'intera offerta tecnica un punteggio pari al peso complessivo della stessa (70 punti), verrà effettuata la cd. riparametrazione finale assegnando il punteggio massimo all'offerta tecnica che dalla somma dei punteggi dei singoli elementi abbia ottenuto il punteggio più alto, mentre alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

La riparametrazione finale sarà effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione delle offerte economiche sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice.

Il punteggio dell'offerta economica (P.ECO), variabile fino ad un massimo di 30 punti, è attribuito sulla base della seguente formula con applicazione del metodo bilineare:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,9

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio complessivo più alto (P.TOT), ottenuto sommando il punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica (P.TEC) ed il punteggio attribuito a ciascuna offerta economica (P.ECO).

La Commissione giudicatrice procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri (P.TOT = P.TEC + P.ECO).

Tutti i calcoli, i coefficienti ed i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnico e dell'offerta economica saranno considerati alla terza cifra decimale, con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte prime in graduatoria, la Commissione giudicatrice provvederà alla proposta di aggiudicazione della gara a favore dell'offerta con maggiore punteggio per l'offerta tecnica (P.TEC); in caso di assoluta parità, la Commissione procederà mediante sorteggio da effettuarsi nella medesima seduta pubblica in cui vengono aperte le offerte economiche.

In caso di offerta sospetta di essere anormalmente bassa, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice (comma 3 per legge, comma 6 per discrezione).

La proposta di aggiudicazione sarà soggetta all'approvazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, con successiva adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Forma.Temp si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed economicamente congrua, nonché di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o adeguata.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Forma.Temp sita in Roma, Piazza Barberini, 52, il giorno 18/05/2018, alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi con avviso pubblicato sul sito internet di Forma.Temp o comunicazione PEC, almeno tre giorni prima della data fissata.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet di Forma.Temp o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso Forma.Temp ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale di Forma.Temp di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

19.3. Nella **prima seduta pubblica** il **RUP**, ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i., procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei **plichi** inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, all'**apertura delle Buste A** ed al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta pubblica, rinviando a una seduta pubblica successiva, che sarà comunicata ai concorrenti sul sito internet di Forma.Temp o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata. In tal caso, in apposita seduta pubblica successiva, il RUP esaminerà la documentazione e provvederà eventualmente ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e/o integrazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal presente disciplinare di gara, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

19.4. ► Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il RUP può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche, il RUP esclude dalla gara di concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.5. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

19.6. I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7, sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

19.7. Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, il RUP procederà all'**apertura delle Buste B** concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica

della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara, al solo fine della verifica formale del suo contenuto (verbalizzando la consistenza dell'offerta tecnica).

19.8. Prima di chiudere la seduta pubblica il RUP chiuderà tutte le **Buste C** (da non aprire in questa fase di gara), contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi alla gara, in un "plico Forma.Temp", che sarà chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura (dal RUP ed, eventualmente, dai legali rappresentanti o delegati delle imprese concorrenti), sigillato e conservato in luogo sicuro di Forma.Temp.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

20.1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice. Pertanto, la Commissione giudicatrice sarà costituita da componenti interni e/o esterni a Forma.Temp, secondo la propria disciplina (Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal CdA del 25 maggio 2017). I componenti devono essere esperti nel settore degli appalti pubblici e nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La durata presunta dei lavori della Commissione, qualora non insorgano ulteriori problematiche connesse anche al numero dei concorrenti, è di circa tre mesi.

20.2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se richiesto fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, in sede di verifica della sospetta anomalia (cfr. Linee guida ANAC n. 3/2016 s.m.i.).

20.3. Forma.Temp pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "GARE" la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - APERTURA DELLE BUSTE C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

21.1. Una volta concluse le operazioni di verifica ed esame della documentazione amministrativa, il RUP trasmetterà le Buste B contenenti le offerte tecniche, con il verbale della loro apertura e verifica di consistenza, alla **Commissione giudicatrice**, che sarà appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la quale, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dei contenuti della documentazione tecnica presentata con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 18.1 e 18.2.

21.2. ► Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di sbarramento indicata al precedente punto 18.1.

21.3. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, comunicata ai concorrenti sul sito internet di Forma.Temp o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse.

21.4. Nella stessa seduta pubblica, procederà all'apertura del "plico Forma.Temp" (previa verifica pubblica della sua integrità) e all'**apertura delle Buste C** interne contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi complessivi biennali offerti e dei conseguenti ribassi percentuali, nonché degli importi del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale indicati dal concorrente. Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

21.5. ► Nel caso di offerte irregolari, per mancata sottoscrizione, per essere superiori alla base di gara, per mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri relativi alla sicurezza

aziendale del concorrente, afferenti sull'importo complessivo offerto, oppure di offerte condizionate o parziali o comunque espresse in modo indeterminato, la Commissione giudicatrice procederà ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali sono accertate tali condizioni.

21.6. ► Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

21.7. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione giudicatrice, ove non verifichi la presenza di offerte sospette di essere anormalmente basse, trasmetterà la graduatoria finale di gara al RUP per la relativa proposta di aggiudicazione.

21.8. In tutti i casi di esclusione, il RUP comunica quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

21.9. Qualora il punteggio relativo al prezzo (max 30) e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte (max 70) siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice (quattro/quinti: rispettivamente pari o superiori a 24 e 56 – verifica di congruità obbligatoria), ovvero quando la Commissione giudicatrice ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo (motivando la propria decisione di attivare una verifica di congruità discrezionale ed indicando gli "elementi specifici" posti alla base della sua decisione), la stessa chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP (trasmettendo allo stesso tutta la documentazione di gara), il quale procederà alla richiesta delle relative spiegazioni e alla verifica, in sedute riservate, di quanto presentato dai concorrenti sospetti di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della stessa Commissione giudicatrice, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 22.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP procederà con il metodo c.d. "a scorrimento" nella valutazione delle offerte sospette di anomalia, che inizia con la verifica della prima migliore offerta in graduatoria e, solo una volta completate le verifiche su questa, ad esito negativo, proseguirà avviando l'eventuale contraddittorio con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

22.2. La verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, a cura del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, e in sedute riservate, attraverso la seguente procedura:

- a) innanzitutto il RUP verificherà se il concorrente da sottoporre a giudizio di congruità abbia presentato in sede di gara la busta (facoltativa), interna alla Busta C, contenente le SPIEGAZIONI circa gli elementi costitutivi della propria offerta;
- b) il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esaminerà in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle eventuali spiegazioni fornite in sede di gara, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, procederà come se il concorrente non avesse presentato alcun elemento in sede di gara (si ricorda che trattasi di una facoltà del concorrente, prevista ai soli fini acceleratori e di semplificazione del procedimento), come di seguito riportato;

- c) il RUP richiederà per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e potrà invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, assegnando all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esaminerà in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta e ove ritenga effettivo il contraddittorio così effettuato, escluderà il concorrente con adeguata motivazione;
- e) se il RUP non dovesse ritenere sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta le spiegazioni fornite, al fine di rendere effettivo il contraddittorio, potrà chiedere ulteriori chiarimenti circa le spiegazioni fornite, consentendo al concorrente di poter conoscere tutti i rilievi di incongruità che la stazione appaltante intende formulare e, quindi, di essere in condizione di poter fornire le necessarie spiegazioni. Pertanto, il RUP potrà richiedere per iscritto all'offerente di presentare determinati chiarimenti alle spiegazioni fornite, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, dei chiarimenti;
- f) il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esaminerà in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni alla luce dei chiarimenti forniti e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta e ove ritenga effettivo il contraddittorio così effettuato, escluderà il concorrente con adeguata motivazione;
- g) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle spiegazioni o dai chiarimenti dell'offerente qualora quest'ultimo non presenti le spiegazioni o i chiarimenti richiesti entro il termine stabilito;
- h) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e gli eventuali chiarimenti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;
- i) al termine delle verifiche in sedute riservate, il RUP convocherà (con avviso sul sito internet di Forma.Temp o con PEC) apposita seduta pubblica, nel corso della quale dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

22.3. Resta inteso che il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, procederà in ogni caso alla verifica della congruità del costo della manodopera indicato dal concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 10, secondo periodo, del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

23.2. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

23.3. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23.4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 s.m.i. (c.d. Codice Antimafia).

23.5. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

23.6. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

23.7. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

23.8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

23.9. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

23.10. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

23.11. È facoltà di Forma.Temp di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il relativo contratto d'appalto.

23.12. L'offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Forma.Temp potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata da Forma.Temp e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

23.13. Si avvisano i concorrenti che, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. del 25 gennaio 2017 n. 20), in attuazione dell'art. 73, comma 4, del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V, Contratti Pubblici e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) degli avvisi e dei bandi di gara, sono poste a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici. Pertanto, tali oneri dovranno essere versati a Forma.Temp entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti. Le suddette spese sono a carico dell'aggiudicatario, e dovranno essere rimborsate mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT02Z0103003201000001715938. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: *“Rimborso spese di pubblicazione: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle attività formative finanziate da Forma.Temp”*. Tali spese sono preventivamente quantificate in circa € 10.000,00 (diecimila/00) complessivi per la pubblicazione dell'estratto del Bando di gara e dell'Avviso di esito di gara sulla GURI e sui quotidiani. Tali spese sono comprensive di diritti e IVA. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del prezzo suddetto, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti di Forma.Temp. Sarà cura di Forma.Temp comunicare al Prestatore l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

23.14. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.15. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente **documentazione:**

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Fondo;

- polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a Forma.Temp, al personale di Forma.Temp ovvero a terzi o a cose di terzi, dai dipendenti dell'operatore economico nell'espletamento dell'attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto;

- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o il subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;

- in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'operatore designato come mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio stesso.

23.16. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da Forma.Temp, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà di Forma.Temp medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

23.17. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

23.18. Il soggetto aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione nei seguenti casi:

- accertamento, successivamente all'aggiudicazione, dell'insussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di gara;
- accertamento, successivamente all'aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni ostative ai sensi della normativa antimafia;
- adozione, successivamente all'aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in autotutela da parte di Forma.Temp;
- mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa ad esso non imputabile, debitamente documentata.

23.19. In caso di decadenza dell'aggiudicatario per cause ad esso imputabili, Forma.Temp procederà all'esclusione dello stesso dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

23.20. Forma.Temp si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura o non procedere alla stipula del contratto senza che il concorrente o l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.

23.21. Forma.Temp non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata di Forma.Temp, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto nulla potranno vantare a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti di Forma.Temp ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto non presenta la necessità di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 50 del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice).

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), Forma.Temp informa che i dati forniti dall'utente per la partecipazione alla gara in oggetto:

- a) saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, all'aggiudicazione, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
 - a. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - b. ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90;
 - c. il personale dipendente/collaboratore dell'Amministrazione incaricato del procedimento;
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al titolare del trattamento, mediante la casella di posta elettronica certificata "gare@pec.formatemp.it", con idonea comunicazione citando il Rif. Privacy;
- g) titolare del trattamento dei dati è Forma.Temp. La sede del Fondo è in Piazza Barberini, 52, 00187 ROMA. Il sito web istituzionale del Fondo ha come indirizzo il seguente: <http://www.formatemp.net>.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegati:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Dichiarazione integrativa
- 3) Modello DGUE
- 4) Modelli di Dichiarazione Avvalimento
- 5) Modello di offerta economica
- 6) Scheda di valutazione